



DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DI: MILANO 4

Registrazione di Atto Privato

Il 05/02/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNP , serie 3 , numero 157

data di stipula: 03/02/2026

ident.vo telematico: TNP26L000157000FF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97468860156

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97468860156				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

“ CIRCOLO RICREATIVO PENSIONATI SEGRATESE C.P.S.”

Verbale assemblea straordinaria del 3/2/2026

L'anno 2026, il giorno 03 del mese di febbraio, alle ore 19:00, presso la sala riunioni della sede sociale in Segrate Via Amendola 3 si è costituita l'assemblea straordinaria dei soci in seconda convocazione chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:.

Rettifica dell'art. 13 dello statuto, come richiesto dal runts al fine dell'iscrizione

Assume la presidenza della riunione il Signor Moscheo Francesco , il quale chiama a fungere da segretario la Signora Maria Antonietta Arno'

Il Presidente, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata mediante convocazione contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

i. Rettifica dell'art. 13 dello statuto come richiesto dal runts al fine dell'iscrizione

Prende la parola il Presidente che illustra il punto all'odg, spiegando che con richiesta del 9 gennaio 2026 il Runts, al fine dell'iscrizione richiede la rettifica dell'art 13 dello statuto inserendo la possibilità dei soci di prendere visione dei libri sociali.

Per tanto l'articolo suddetto alla luce della modifica dovrebbe risultare essere:

Articolo 13 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'associazione;
- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati.
- prendere visione dei libri sociali

Ciascun associato ha il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- di osservare le decisioni degli organi sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

Dopo breve discussione l'assemblea approva e delibera la modifica dell'articolo 13 dello statuto sociale come sopra indicato, dando mandato al presidente di registrare la modifica e di porre in essere tutte le operazioni si rendessero eventualmente necessarie al fine dell'iscrizione, senza necessità di convocare altra assemblea o riunioni.

v. Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente: Moscheo Francesco

Il Segretario: *Maria Antonietta Lino*

Mosheo Francesco

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI MILANO 4

Registrato il 05/02/2026

Serie 3 N° 157

Versati Euro ///

Al cui imp. di Bollo ///

Piazza su delega della Direzione provinciale
Angelo Calabrese

LA FUNZIONARIA
Alessia Minutoli

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'associazione denominata " CIRCOLO RICREATIVO PENSIONATI SEGRATESE C.P.S." che assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione, a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adotterà nel proprio nome l'acronimo 'ETS

Articolo 2 - FINALITÀ

La associazione é costituita per perseguire le seguenti finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale: solidarietà, finalità sociali, cultura, turismo.

La associazione, pertanto, non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 3 - OGGETTO

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale (d'ora in poi, "Attività di Interesse Generale"):

- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, musicali, ludiche o ricreative in modo particolare rivolta ad anziani,
- * attività di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della musica e della pratica del volontariato e delle attività di gestione di attività di interesse sociale,
- * costituire un centro di riferimento e di aggregazione per vari gruppi anche creativi al fine di contribuire alla coesione, all'aggregazione, all'inclusione sociale, alla crescita culturale ed artistica della cittadinanza;
- * intraprendere attività di centri di ascolto , di incontro, di promozione culturale a vantaggio di tutti i cittadini;
- * organizzare incontri, corsi, stages e seminari finalizzati alla socialità, all'apprendimento, alla crescita e allo sviluppo delle tecniche e delle varie attività manuali o artistiche;
- * promuovere rassegne , mostre ed esposizioni varie.

Le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria, azione di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi oppure azione di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.

La associazione può svolgere altre diverse attività, anche commerciali e produttive, purché queste siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 Codice del Terzo Settore.

Articolo 4 - SEDE

La associazione ha sede nel Comune di Segrate e solo ai fini statistici viene indicata la Via Amendola 3 .

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di

Ass. del Terzo

istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La associazione ha durata fino al 31 dicembre 2075.

La associazione può essere prorogata con decisione dell'assemblea degli associati.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con l'associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate dagli associati.

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati come sopra, è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, Codice del Terzo Settore e solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

La associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e membri degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo.

Handwritten signature and initials.

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

- * compensi ad amministratori o membri degli organi sociali sproporzionati rispetto alle responsabilità o superiori a quelli di enti analoghi;
- Retribuzioni ai lavoratori superiori del 40% rispetto ai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze;
- * acquisti di beni o servizi a prezzi non giustificati dal valore normale;
- * cessioni di beni o servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a membri, collaboratori o sostenitori dell'associazione e ai loro familiari o società collegate, salvo attività di interesse generale;
- * corresponsione di interessi su prestiti superiori di quattro punti al tasso di riferimento, salvo aggiornamenti ministeriali.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale; la quota iniziale può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione in relazione all'ammissione di nuovi associati.

Articolo 13 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'associazione;
- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati.
- di prendere visione dei libri sociali

Ciascun associato ha il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- di osservare la prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- di osservare le decisioni degli organi sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

Articolo 14 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Roberto Tundo

L'associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento;
- morte dell'associato;
- esclusione dell'associato;
- estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Articolo 15 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Articolo 16 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dell'associato per giusta causa.

Articolo 17 - MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.

Articolo 18 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo qualora previsto e nominato;
- Organo di revisione qualora previsto e nominato).

Articolo 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre Consiglieri, all'interno del quale deve essere nominato un Presidente.

Il Presidente :

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, Codice del Terzo Settore e 2382 codice

Handwritten signature: Maria Teresa

civile.

Gli amministratori possono essere anche non associati, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, Codice del Terzo Settore.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

Articolo 20 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica per 3 (tre) anni e comunque fino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), l'assemblea degli associati provvede alla loro sostituzione.

Articolo 21 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, salvo elezione diretta da parte dell'assemblea. Il Presidente coordina le attività dell'ente, predispone e presenta il bilancio, esegue le delibere degli organi associativi e nomina delegati per organismi esterni.

Il Consiglio delibera mediante riunione assembleare e il Presidente convoca le riunioni, fissando ordine del giorno, data, luogo e ora, con avviso inviato almeno 3 giorni prima (o 1 giorno in caso d'urgenza). Le riunioni possono tenersi fuori sede o in modalità telematica, purché tutti i partecipanti siano identificabili e possano intervenire in tempo reale.

Le delibere sono valide con la maggioranza dei membri presenti e si adottano con la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, la proposta è respinta. È sufficiente la presenza di tutti i consiglieri per rendere valide le deliberazioni, anche senza convocazione formale.

Le decisioni sono verbalizzate e i verbali firmati dal Presidente e dal segretario, se nominato, e trascritti nei libri sociali.

Articolo 22 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 23 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai

Handwritten signature: Francesco

procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 24 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare emolumenti, compensi o corrispettivi.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 25 - CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Articolo 26 - RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti dall'associazione rispondono gli amministratori ed anche coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione indipendentemente dalla carica ricoperta.

Articolo 27 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione e le sue decisioni vincolano tutti gli associati. Deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata anche su richiesta di un decimo degli associati, con avviso inviato almeno 3 giorni prima (1 giorno in caso d'urgenza), indicando data, luogo, ora e ordine del giorno.

L'assemblea è valida in prima convocazione con la maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con qualunque numero di partecipanti. Ogni associato ha diritto a un voto, che è palese salvo per la nomina delle cariche sociali, decise a scrutinio segreto.

Le modifiche dello statuto richiedono il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati in prima convocazione e 1/3 in seconda. Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio necessitano del voto di almeno 3/4 degli associati.

Gli associati possono delegare altri associati per rappresentarli, con un limite di 3 deleghe (o 5 per associazioni con oltre 500 membri). È ammessa la partecipazione tramite mezzi telematici o voto elettronico, a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti.

Articolo 28 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri

Handwritten signature and date:
14/05/20

eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 29 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Articolo 30 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (ducentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 31 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, l'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Articolo 32 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 33 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 34 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).



+